Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 44/2013

Pordenone, 8 novembre 2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CREDITI VERSO LA P.A.

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la circolare n.40/13 emanata lo scorso 21 ottobre, ha fornito importanti istruzioni operative relativamente alla possibilità di rilascio del Durc, in caso di mancati versamenti contributivi, in presenza di crediti - certi, liquidi ed esigibili - vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

In base al D.M. 13/03/13, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili sono infatti tenute a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei crediti, mediante procedura telematica, purché di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Nel caso in cui il Durc debba essere richiesto d'ufficio da parte di una P.A., come nei lavori pubblici, dove le stazioni appaltanti sono tenute d'ufficio ad acquisire il documento, il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere titolare di crediti nei confronti della P.A., debitamente certificati e, pertanto, il Durc dovrà essere acquisito "*ex* art.13-*bis*., co.5, D.L. n.52/12".

La certificazione potrà essere esibita, ai fini del rilascio del Durc, direttamente agli Istituti Previdenziali e alle Casse Edili, nel termine di 15 giorni assegnato per sanare l'irregolarità contributiva, ovvero anche nel caso di richiesta *ex* art.90, co.9 lett. a) e b) del D.Lgs. n.81/08, per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatari e, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Con la procedura a regime, gli Istituti Previdenziali e le Casse Edili verificheranno la presenza del credito autonomamente; pertanto l'interessato sarà tenuto a comunicare gli estremi delle certificazioni del credito e in particolare:

1) amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
2) data di rilascio della certificazione;
3) numero di protocollo;
4) importo a credito disponibile;
5) eventuale data del pagamento
6) codice di certificazione rilasciato dalla piattaforma informatica.

Il Durc, valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio, conterrà i seguenti elementi:

1) dicitura di emissione "*ex* art.13-*bis*, co.5, D.L. n.52/12";
2) importo dei debiti contributivi/assicurativi e Istituto creditore;
3) estremi della certificazione
4) eventuale data di pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.

In caso di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento di Sal o prestazioni relative a servizi e forniture, nonché nelle ipotesi di erogazione a carico delle P.A. a soggetti titolari di crediti certificati, si applica la procedura di **intervento sostitutivo** previsto dall'art.4, co.2 DPR n.207/10.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Tale disposizione ha introdotto un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di Durc che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse.
Il credito certificato potrà essere oggetto di una cessione di credito ovvero di un'anticipazione, purché sia preventivamente soddisfatto il debito contributivo, comprovato da un Durc aggiornato che attesti la reale situazione contributiva: nel caso in cui persista l'irregolarità contributiva, il soggetto interessato deve sottoscrivere apposita delegazione di pagamento all'intermediario finanziario per provvedere al pagamento del debito contributivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***